



COMUNE DI SCICLI

Settore IV Entrate

Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE
DEL COMUNE DI SCICLI**

**AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del __/__/2026



COMUNE DI SCICLI

Settore IV Entrate

Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



INDICE GENERALE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 – Procedura per l'adesione alla definizione agevolata.....	4
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....	5
Articolo 5 – Versamento degli importi dovuti.....	6
Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	7
Articolo 7 – Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere.....	7
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	8
Articolo 9 – Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni.....	9
Articolo 10 – Entrata in vigore.....	9



COMUNE DI SCICLI

Settore IV Entrate

Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, indicate al successivo articolo 2, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché la regolarizzazione degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 1° gennaio 2026, relativi alla TARI – tassa sui rifiuti, di cui all'art. 1 comma 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, all'IMU – imposta municipale unica, di cui all'art. 1, comma 738 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, al CUP – canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, comma 821 e ss. della Legge n. 160/2019.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto di definizione agevolata, secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:
 - Entrate tributarie: Imposta municipale propria (IMU) – Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Tassa sui rifiuti (TARI/TARES/TARSU) – Imposta di Soggiorno.
 - Entrate patrimoniali: Canone Idrico – Canone Unico Patrimoniale (CUP) – Canone occupazione spazi e aree pubbliche (COSAP) – Imposta comunale sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni.
2. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi fino al 31 dicembre 2025 e i debiti non ancora oggetto di accertamento, debiti in contenzioso, debiti relativi a rateizzazioni parzialmente o totalmente non pagate, comunque riconducibili ad entrate tributarie e patrimoniali di competenza dell'esercizio 2025, possono essere definiti mediante il versamento, da effettuarsi



COMUNE DI SCICLI

Settore IV Entrate

Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



nella modalità e nei termini di cui al successivo art. 5, delle somme dovute a titolo di sorte capitale della entrata oggetto di definizione e delle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in un'ingiunzione di pagamento o in un accertamento esecutivo.
4. Sono ammesse alla definizione agevolata anche i debiti tributari e patrimoniali relativi a liti pendenti non definite, alla data di pubblicazione del presente regolamento; in questo caso la parte richiedente dovrà rinunciare al contenzioso pendente.
5. Sono esclusi dalla definizione agevolata i crediti dell'Ente derivante da pronunce di condanna della Corte di Conti anche per sentenze non definitive.

Articolo 3 – Procedura per l'adesione alla definizione agevolata

1. Il debitore manifesta al Comune di Scicli, entro il termine di **120 giorni** dalla pubblicazione del presente regolamento sul sito web istituzionale del Comune di Scicli www.comune.scicli.rg.it, la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento, rendendo apposita dichiarazione con le modalità definite dal competente servizio comunale e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Ente nel termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica la volontà di definire i carichi tributari con il pagamento in unica soluzione o in forma rateale, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.



COMUNE DI SCICLI

Settore IV Entrate

Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



4. Il Comune entro 60 giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché l'importo dovuto in un'unica soluzione o quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.
6. La compensazione con crediti tributari del debitore è da ritenersi in ogni caso esclusa.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione:
 - la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
 - l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - la sospensione del fermo amministrativo iscritto;
 - la revoca delle procedure di limitazione dell'attività economica avviate ai sensi dell'articolo 15 ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti



COMUNE DI SCICLI

Settore IV Entrate

Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.

Articolo 5 – Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro il termine di giorni 10 giorni dalla comunicazione di ammissione alla definizione agevolata, oppure nel numero massimo di **cinquantaquattro rate bimestrali** di pari importo con scadenza della prima rata entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza mensile.
2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.
3. L'ammontare di ogni rata, qualunque sia la rateizzazione concessa, non può essere inferiore ad € 100,00. Gli eventuali rimborsi di oneri e spese saranno calcolati e dovuti dal richiedente con la prima rata.
4. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata e tenuto conto degli interessi del periodo pre-dilazione, gli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione della istanza.
5. La rateizzazione si perfezionerà, e con essa la sospensione del debito, al pagamento della prima rata: le rate dovranno essere onorate alle scadenze comunicate nel piano rateale; la prima dovrà essere pagata entro 10 gg. dal momento della comunicazione di ammissione della definizione agevolata da parte dell'Ente. I pagamenti saranno considerati regolari se effettuati con un ritardo massimo di 5 giorni rispetto alle scadenze stabilite.
6. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione agevolata si sospende e non produce effetti. Se entro il mese successivo alla scadenza dell'unica rata o entro la scadenza della rata successiva, il contribuente non provvederà alla regolarizzazione della propria posizione versando sia la rata arretrata che quella in scadenza, la definizione agevolata si intenderà automaticamente revocata; in questo caso gli



COMUNE DI SCICLI

Settore IV Entrate

Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto e saranno ripristinati gli effetti del debito originario antecedente alla istanza di definizione con applicazione delle sanzioni e degli interessi secono la normativa vigente.

7. Il Comune, in questo caso, potrà riprendere le procedure ordinarie di recupero crediti previste dalla normativa vigente.

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, relativamente ai debiti definiti o definibili, non possono essere avviate nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche.

Articolo 7 – Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere.

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3 sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.



COMUNE DI SCICLI

Settore IV Entrate

Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.
2. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
4. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive e passate in giudicato alla data di perfezionamento della definizione.



COMUNE DI SCICLI

Settore IV Entrate

Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



Articolo 9 – Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni

1. E' ammessa, altresì, la definizione agevolata:
 - degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 01/01/2026, reattivi alla TARI – tassa sui rifiuti, di cui all'art. 1 comma 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147;
 - degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 01/01/2026, reattivi, all'IMU – imposta municipale unica, di cui all'art. 1, comma 738 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160;
 - degli omessi versamenti, alla data del 01/01/2026, del CUP – canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, comma 821 e ss. della Legge n. 160/2019.
2. La definizione agevolata di cui al presente articolo, si manifesta e si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tributo, con esclusione di sanzioni ed interessi, nei termini di cui al precedente art. 5.

Articolo 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, lo stesso giorno della sua approvazione.